

(N. 2047)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa dei Senatori CERMIGNANI, SPALLICCI, SPAGNA, MERLIN Angelina, RUSSO Luigi, SMITH, RUSSO Salvatore e TIRABASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1957

Trasferimento degli insegnanti del ruolo speciale transitorio di Scuole d'arte non classificate al ruolo speciale transitorio di Scuole d'arte di 2° grado

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 9 agosto 1954, n. 651, provvedeva finalmente alla classificazione e trasformazione delle Scuole d'arte e del Museo artistico industriale di Roma, risolvendo un problema da tanto tempo atteso dall'Istruzione artistica. Con detta legge si è provveduto anche all'inquadramento nei nuovi organici del personale di ruolo e si sono previste norme per disporre concorsi riservati per il personale incaricato.

Inspiegabilmente la legge non ha voluto provvedere agli insegnanti appartenenti ai ruoli speciali transitori i quali sono così rimasti nella primitiva posizione giuridica ed economica ma venendo a svolgere compiti e funzioni derivanti dal servizio che da allora prestano nelle Scuole d'arte classificate di 2° grado. La situazione è evidentemente ingiusta perchè pone questo personale in posizione giuridica ed economica non solo inferiore a quella del personale di ruolo ordinario, ma addirittura a quella del personale incaricato pur essendo addetto ad identiche funzioni nella stessa scuola od istituto.

Questi insegnanti dalla data di entrata in vigore della legge citata, sino al 30 giugno 1956 hanno percepito lo stipendio del grado XI mentre i colleghi del ruolo ordinario od incaricati hanno percepito lo stipendio del grado X (decreto-legge 14 marzo 1952, n. 666 - Tabella A).

Dal 1° luglio 1956 (secondo le disposizioni emanate dalla Direzione generale antichità e belle arti con circolare n. 7551 del 19 luglio 1956 — tabella n. 7 — dell'allegato 3 — disposizioni per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19) agli insegnanti di ruolo ordinario e agli incaricati di dette scuole è attribuito lo stipendio del coefficiente 229 mentre agli insegnanti di ruolo speciale transitorio è attribuito lo stipendio del coefficiente 202. Analogo paragone può essere fatto per il personale del Museo artistico industriale di Roma oggi Istituto d'arte.

Anche dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio

1956, n. 19, nonostante che all'articolo 21 di detto decreto sia stabilito che « ai professori e agli insegnanti tecnici pratici dei ruoli speciali transitori degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica, è attribuito rispettivamente lo stipendio iniziale dei professori e degli insegnanti tecnici pratici di ruolo ordinario cui essi sono equiparati ai sensi delle

vigenti disposizioni », si è mantenuta questa diversità di trattamento fra insegnanti che nella stessa scuola svolgono identica funzione.

È necessario perciò provvedere a sanare una situazione che viene a determinare un palese trattamento di ingiusta differenziazione.

Ciò si propone il presente disegno di legge con il suo articolo unico.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli insegnanti, i maestri d'arte e gli aiuti maestri d'arte del Museo artistico industriale di Roma e delle Scuole d'arte indicati nell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 651, appartenenti ai ruoli speciali transitori di detto Museo artistico industriale e di dette Scuole, sono trasferiti rispettivamente in posti di ruolo speciale transitorio di Istituto d'arte e di Scuola d'arte di 2° grado, con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, e con decorrenza economica dall'entrata in vigore della presente legge.